

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: DGRM n. 1031 del 11/08/2021 - ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2021 – 2023
DIPENDENZE PATOLOGICHE - AVVIO CONVENZIONAMENTO STRUTTURE
DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di recepire l'Accordo Quadro triennio 2021 – 2023 di cui alla DGRM 1031 dell'11/08/2021 e di approvare lo schema per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di prendere atto che la DGRM 1031 dell'11/08/2021 dispone che, per l'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali rivolte a persone con dipendenze patologiche, sia il sistema tariffario sia il modello di convenzione tra l'ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati (con le modifiche contingenti necessarie) sono quelli approvati con la DGRM n. 1437 del 29/10/2018;
- 3) di stabilire che la quota di € 25.800.000,00 stabilita dalla Regione Marche, con DGRM 1031 dell'11/08/2021, per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti è determinata per gli anni 2021-23 (NEI TETTI MASSIMI DI SPESA calcolati in base ai criteri meglio descritti nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto) come segue:

Spesa Programmata Anno 2021-23 - C.T. regionali + extrareg + diurni tossicodipendenti						
anni	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	Totale ASUR
2021	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
2022	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
2023	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
triennio	!Errore di sintassi,)	!Errore di sintassi,) ,00				

4) di dare mandato ai Direttori di Area Vasta di:

- ∠ stipulare le convenzioni con le Comunità Terapeutiche, per pazienti con dipendenze patologiche, insistenti nel territorio di competenza secondo lo schema di convenzionamento di cui al punto 2;
- ∠ di provvedere, entro e non oltre, il 31 gennaio 2022, all'istruzione ed alla trasmissione di un'apposita proposta di determina, a firma del Direttore Generale, per il recepimento degli accordi contrattuali che dovranno essere allegati e sottoscritti;

5) di nominare i Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche e i Direttori Amministrativi dei Servizi Territoriali quali Responsabili del Procedimento ciascuno nell'ambito di competenza ai fini di:

- ∠ contenimento della mobilità passiva e monitoraggio della spesa dipartimentale;
- ∠ relazione quadrimestrale su invii in comunità e relativa spesa;
- ∠ istruzione degli Accordi contrattuali secondo le modalità previste dal nuovo accordo;
- ∠ relazione quadrimestrale su andamento delle riunioni d'equipe (DGRM 154/2009);
- ∠ monitoraggio trattamenti residenziali e semiresidenziali;
- ∠ impedire situazioni di "OVER BOOKING" con le modalità riportate nel documento istruttorio;

6) di trasmettere il presente atto:


- a) alla Regione Marche Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali;
- b) ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4, 5;
- c) ai Direttori e F.F. dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche (DDP) come di seguito riportati:
 - ∠ Dott.^{ssa} Giovanna DIOTALLEVI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.1
 - ∠ Dott.^{ssa} Marella TARINI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.2
 - ∠ Dott. Gianni GIULI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.3
 - ∠ Dott. Giorgio PANNELLI _____ F.F. Direttore del D.D.P. A.V. n.4
 - ∠ Dott. Claudio CACACI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.5
- d) Ai Responsabili Amministrativi dei Servizi Territoriali competenti per i DDP;
- e) al Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio della Direzione Generale ASUR;
- f) al Dirigente dell'Area Controllo di Gestione della Direzione Generale ASUR;

ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza;

- 7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell'art 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi GIGLIUCCI




IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dr. Remo APPIGNANESI



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Dr. Giovanni FELIZIANI



IL DIRETTORE GENERALE
Dr.^{ssa} Nadia STORTI



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

□ Normativa di riferimento

- L'art. 117 del D.P.R. 309 del 09.10.1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" prevede espressamente la stipula di convenzioni fra Aziende Sanitarie Locali ed Enti, Cooperative o Associazioni per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
- Il Decreto del Ministero della Sanità del 19.02.1993 così come rettificato con avviso sulla G.U. n. 67 in data 22.03.1993 e integrato con D.M. del 18.02.1994 ha approvato lo schema tipo di convenzione tra le AA.SS.LL. ed Enti o Associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- DPCM 14.02.2001: "Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui "Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
- L.R. n. 20/2002: "Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale"
- LR 13/2003: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- La D.G.R.M n. 747/2004 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione, avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche.
- Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 "Atto aziendale"
- La Determina del Direttore dell'A.S.U.R. N. 28 del 20.01.2006: Attuazione della D.G.R. n. 747/2004.
- La D.G.R.M. n.154 del 02/02/09 "Attuazione DGR n.747/04 - linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei dipartimenti per le dipendenze patologiche dell'ASUR."
- La DGRM 1646 del 07/12/2011: "Attuazione DGR n° 747/04 – Definizione degli indirizzi di programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche";
- L.R. 17/2011 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- La D.G.R.M. n. 1245 del 06/08/2012 "Approvazione dello schema di accordo quadro (per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche il Coordinamento regionale degli enti ausiliari accreditati delle marche e l'ASUR Marche) del modello di convenzione e approvazione del piano di convenzionamento con le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche"
- DGRM n. 1221 del 30/12/2015 "Accordo Quadro per il triennio 2015-2017 tra la regione marche, il coordinamento regionale degli enti ausiliari accreditati (CREA) delle marche, l'associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche"
- DGRM 1031 dell'11/08/2021 "Accordo quadro triennio 2021 – 2023 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il coordinamento regionale degli enti accreditati (CREA), l'associazione

italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA) e l'organizzazione regione marche enti accreditati (ORME)"

Motivazione:

Attraverso le esperienze maturate negli ultimi anni (favorite dalle disposizioni innovative dettate dalla DGRM 747 del 2004) nella Regione Marche si è consolidato - attraverso l'attuazione di molte azioni, programmatiche, operative e formative, che hanno prodotto notevoli modifiche sia sul territorio regionale che sul fenomeno stesso delle dipendenze - nel settore del trattamento e cura delle persone con problemi di dipendenza, un modello di offerta di servizi in rete e sono state.

Tale rete è composta dai centri ambulatoriali preposti dell'ASUR - i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STDP) - e da strutture, a carattere residenziale e semiresidenziale, quasi sempre gestite dagli Enti Ausiliari (privato sociale).

La necessità di mantenere adeguate le tariffe nel corso degli anni, le modalità di accesso ai diversi servizi e alcuni requisiti sulla qualità e l'appropriatezza delle cure per le persone con dipendenza, nonché le esigenze di governo della crescita della spesa, hanno portato alla definizione di accordi tra la Regione Marche, gli Enti Ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche.

Le parti hanno siglato accordi pluriennali anche per regolare in modo più efficiente ed efficace, attraverso il miglioramento della rete, il rapporto della collaborazione tra i STDP e le strutture del privato sociale ed in particolare su alcuni fondamentali processi di lavoro; tali accordi sono stati approvati dalla Regione Marche con:

- DGR 1245/2012 - Accordo Quadro 2012-2014
- DGR 1221/2015 - Accordo Quadro 2015-2017
- DGR 1437/2018 - Accordo Quadro 2018-2020

Gli esiti positivi di tali accordi hanno portato alla stesura di un nuovo accordo per il triennio 2021-2023 tra la Regione MARCHE, il coordinamento regionale degli enti accreditati (CREA), l'associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA) e l'organizzazione regione marche enti accreditati (ORME) e l'ASUR Marche.

Tale accordo, recepito ed approvato con DGRM n. 1031 del 11/08/2021, ha ad oggetto le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche ed è finalizzato a consolidare alcuni importanti risultati conseguiti ed a perseguire alcuni obiettivi non pienamente realizzati oltre che ad individuare nuove azioni di sistema; **i contenuti dell'accordo sono parte essenziale del presente atto e pertanto sono da considerarsi come integralmente riportati.**

Per la copertura dei costi per le prestazioni LEA erogate in regime residenziale e semi-residenziale sono state assegnate le seguenti risorse:

Attività	Annualità 2021		
Prestazioni residenziali e semiresidenziali	€ 8.600.000	Nell'ambito del Budget ASUR di competenza per l'annualità 2021	€

Al fine di dare una corretta ripartizione dei fondi tra i n. 5 Dipartimenti sono stati adottati i criteri:

- Calcolo basato sulla spesa storica degli ultimi 5 anni sostenuta da ciascun Dipartimento assegnando un peso del 70% del totale;
- Calcolo basato sulla popolazione residente nei rispettivi territori di competenza assegnando un peso del 30% del totale;

criterio storico (peso 70%) →		6.020.000,00	
	totale 2015-2020	media 2015-2020	% storico
Area Vasta n.1	6.994.708,64	1.165.784,77	15,22%
Area Vasta n.2	16.777.848,18	2.796.308,03	36,52%
Area Vasta n.3	10.403.866,66	1.733.977,78	22,64%
Area Vasta n.4	4.421.949,58	736.991,60	9,62%
Area Vasta n.5	7.345.899,61	1.224.316,60	15,99%
totale	45.944.272,67	7.657.378,78	

criterio popolazione (peso 30%) →		2.580.000,00	
	abitanti 15-64 (944.082)		% popolazione
Pesaro e Urbino	223.902	611.882,40	23,72%
Ancona	290.544	794.002,55	30,78%
Macerata	192.685	526.572,16	20,41%
Fermo	107.656	294.203,77	11,40%
Ascoli Piceno	129.295	353.339,12	13,70%
Totale Marche	944.082	2.580.000,00	

budget 2021 →		8.600.000,00	
	ripartizione pesata	quota criterio storico	quota criterio popolazione
Area Vasta n.1	1.528.387,19	916.504,79	611.882,40
Area Vasta n.2	2.992.375,50	2.198.372,95	794.002,55
Area Vasta n.3	1.889.773,14	1.363.200,98	526.572,16
Area Vasta n.4	873.604,31	579.400,54	294.203,77
Area Vasta n.5	1.315.859,86	962.520,75	353.339,12

8.600.000,00

6.020.000,00

2.580.000,00

Si ribadiscono inoltre le disposizioni in materia di convenzionamento contenute nella DGRM n. 1031 del 11/08/2021:

... "Sulla base degli attuali fabbisogni assistenziali, va proseguita la stipula degli accordi contrattuali relativi ai posti letto residenziali e semi residenziali già in essere tra ASUR e gli Enti Ausiliari Accreditati: Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME).

Lo Schema di Accordo Contrattuale resta il medesimo dell'Allegato 2 della DGR n. 1437 del 29/10/2018, con eventuali modifiche e integrazioni coerenti con il presente atto.

I posti letto per l'assistenza residenziale e semiresidenziale delle persone con dipendenze patologiche autorizzati e accreditati, secondo il database regionale aggiornato al 30/06/2021, sono riportati nella tabella sottostante:

Il sistema tariffario adottato con l'accordo 2018-2020 rimane invariato al netto dell'IVA, se e in quanto dovuta, e si applica alle strutture per le dipendenze patologiche, firmatarie del presente accordo, autorizzate e accreditate secondo i requisiti definiti nella DGR n. 937 del 20 luglio 2020 "Manuale di autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria requisiti generali e requisiti specifici disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni" e nella DGR n.1572 del 16 dicembre 2019 "Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art.16 Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio -sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2"...

A fronte del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali del 19/02/2020 e della conseguente maggiorazione del costo del lavoro per chi adotta questo tipo di contratto ed eventuali maggiorazioni nel triennio 2021-2023 a causa dei rinnovi del CCNL le Parti si incontreranno per una revisione del sistema tariffario e/o di committenza e/o di gestione in linea con gli indirizzi che assumerà sull'argomento la Conferenza delle Regioni.

Nel triennio di riferimento l'ASUR, al fine di un maggiore utilizzo delle strutture regionali da parte dei DDP, si impegna a ridurre progressivamente la spesa relativa agli invii di pazienti in strutture extra regionali fino a contenere tali flussi in una percentuale massima del 10%.

Gli utenti già inseriti in strutture terapeutiche fuori Regione entro il 31 dicembre 2020 e quindi precedentemente all'entrata in vigore del presente accordo, la cui valenza decorre dal 1 gennaio 2021, potranno completare il loro percorso clinico.

Le singole Aree Vaste potranno disporre solo ed esclusivamente del 10% del budget assegnato, per ciascun anno, per inserimenti di pazienti in strutture extraregionali.

Resta inteso che la scelta di inserire pazienti in strutture extraregionali dovrà essere ampiamente dettagliata e motivata negli Atti Istruttori dei relativi atti di autorizzazione (determine d'inserimento).

Costituiscono eccezione all'invio in strutture regionali e limitate al 10% del budget assegnato ad ogni Area Vasta:

- utenti che hanno abbandonato il programma terapeutico presso strutture regionali e che risultano essere non orientabili a riproposizioni dello stesso;
- utenti che sono inviati dal Magistrato per l'esecuzione di progetti con specifiche misure di sicurezza, per pericolosità sociale e arresti domiciliari fuori Regione;
- impossibilità ad inserimenti indifferibili ed urgenti per indisponibilità di posti letto nelle strutture regionali oppure disponibilità ad inserimenti, ma solo con tempistiche superiori alle 12 Settimane per raggiunta capienza autorizzativa (anche in caso di "Doppie Diagnosi");
- soggetti minori ed adolescenti con comorbilità psichiatrica che non possono afferire a strutture regionali dedicate." ...

In ultimo, avendo il Piano di Convenzionamento un carattere programmatico si dichiara che dal presente atto non vengono assunti oneri di spesa, gli stessi saranno assunti dalle Aree Vaste all'atto della predisposizione delle determine di approvazione e recepimento delle convenzioni.

Esito dell'istruttoria:

Stante quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale:

- 1) di recepire l'Accordo Quadro triennio 2021 – 2023 di cui alla DGRM 1031 dell'11/08/2021 e di approvare lo schema per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di prendere atto che la DGRM 1031 dell'11/08/2021 dispone che, per l'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali rivolte a persone con dipendenze patologiche, sia il sistema tariffario sia il modello di convenzione tra l'ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati (con le modifiche contingenti necessarie) sono quelli approvati con la DGRM n. 1437 del 29/10/2018;
- 3) di stabilire che la quota di € 25.800.000,00 stabilita dalla Regione Marche, con DGRM 1031 dell'11/08/2021, per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti è determinata per gli anni 2021-23 (NEI TETTI MASSIMI DI SPESA calcolati in base ai criteri meglio descritti nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto) come segue:

Spesa Programmata Anno 2021-23 - C.T. regionali + extrareg + diurni tossicodipendenti						
anni	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	Totale ASUR
2021	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
2022	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
2023	1.528.387,19	2.992.375,5	1.889.773,138	873.604,3078	1.315.859,864	8.600.000,00
triennio	!Errore di sintassi,)	!Errore di sintassi,) ,00				

- 4) di dare mandato ai Direttori di Area Vasta di:
 - ∠ stipulare le convenzioni con le Comunità Terapeutiche, per pazienti con dipendenze patologiche, insistenti nel territorio di competenza secondo lo schema di convenzionamento di cui al punto 2;
 - ∠ di provvedere, entro e non oltre, il 31 gennaio 2022, all'istruzione ed alla trasmissione di un'apposita proposta di determina, a firma del Direttore Generale, per il recepimento degli accordi contrattuali che dovranno essere allegati e sottoscritti;
- 5) di nominare i Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche e i Direttori Amministrativi dei Servizi Territoriali quali Responsabili del Procedimento ciascuno nell'ambito di competenza ai fini di:
 - ∠ contenimento della mobilità passiva e monitoraggio della spesa dipartimentale;
 - ∠ relazione quadrimestrale su invii in comunità e relativa spesa;
 - ∠ istruzione degli Accordi contrattuali secondo le modalità previste dal nuovo accordo;
 - ∠ relazione quadrimestrale su andamento delle riunioni d'equipe (DGRM 154/2009);
 - ∠ monitoraggio trattamenti residenziali e semiresidenziali;

- ∠ impedire situazioni di “OVER BOOKING” con le modalità riportate nel documento istruttorio;
- 6) di trasmettere il presente atto:
- a) alla Regione Marche Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali;
 - b) ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4, 5;
 - c) ai Direttori e F.F. dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche (DDP) come di seguito riportati:
 - ∠ Dott.^{ssa} Giovanna DIOTALLEVI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.1
 - ∠ Dott.^{ssa} Marella TARINI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.2
 - ∠ Dott. Gianni GIULI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.3
 - ∠ Dott. Giorgio PANNELLI _____ F.F. Direttore del D.D.P. A.V. n.4
 - ∠ Dott. Claudio CACACI _____ Direttore del D.D.P. A.V. n.5
 - d) Ai Responsabili Amministrativi dei Servizi Territoriali competenti per i DDP;
 - e) al Dirigente dell’Area Contabilità e Bilancio della Direzione Generale ASUR;
 - f) al Dirigente dell’Area Controllo di Gestione della Direzione Generale ASUR;
- ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- 7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell’art 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Dott. Sauro SALVATORI)

Il Responsabile del Coordinamento
Dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche
(Dott. Gianni GIULI)


Il Responsabile
del Procedimento
(Dott. Nazzeno FIRMANI)

Per i pareri infrascritti:

AREA DIPARTIMENTALE CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente dell'Area Sanitaria e Socio Sanitaria, cui è attribuita la responsabilità del procedimento, si prende atto della natura programmatica del presente atto e si rinvia ai successivi atti di convenzionamento delle singole Aree Vaste per la dichiarazione di compatibilità rispetto al Budget provvisoriamente assegnato per l'anno di riferimento.

Il Direttore dell'Area Dip. Controllo di Gestione
Dr.^{ssa} Sonia PIERCAMILLI



AREA DIPARTIMENTALE CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA

Per presa visione.

Il Direttore dell'Area Dip. Cont. Bil. Finanza
Dr.^{ssa} Maria Francesca GRECHI

Per il sostituto



- ALLEGATI -

- Allegato 1 - SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE
- Allegato 2 - ALLEGATI ALL'ACCORDO CONTRATTUALE
 - SCHEDA A - schema di richiesta di presa in carico presso la struttura;
 - SCHEDA B - schema di consenso informato al trattamento sanitario;
 - SCHEDA C - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - SCHEDA D - atto di designazione/nomina del responsabile del trattamento dei dati personali;

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L'ASUR Marche con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40, P.I. 02175860424, rappresentata dal Dott. _____ Direttore della Area Vasta n. ____ di _____, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. _____ con determina n. _____

E

L'Associazione/Soc. Coop. Sociale _____ nella persona del suo legale rappresentante _____ (nome e cognome del Presidente) _____ che interviene nel presente atto per conto della CT _____ con sede operativa in _____ Via _____ ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n. _____, ed accreditata con Decreto n. _____ del _____, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale/semiresidenziale per un n. di posti convenzionati pari a n. _____ unità;

PREMESSO

- che con Accordo Quadro — tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche — del _____ è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015-2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;
tutto ciò premesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il Programma Terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs 196/2003) ai fini dell'inserimento presso la struttura _____ per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante le permanenze ed al momento

della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta n. _____, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3 – Consenso informato

È dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

Articolo 4. Verifiche periodiche

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'équipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

Articolo 5 - Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Articolo 6 - Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. _____ dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

N.B. inserire solo gli standard e le tariffe da applicare ai servizi erogati dalla convenzionanda C.T.

saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGR_____ da intendersi IVA esclusa, e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- **STD1 - Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**
 - ∠ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica
 - ∠ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
 - ∠ STD1C Comunità residenziale per minorenni
- **STD2 - Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
 - ∠ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- **STD3 - Strutture residenziali per tossicodipendenti**
 - ∠ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)
- **STD4 - Gruppi appartamento**
- **CDT - Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche**
 - ∠ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche - Centro Diurno Terapeutico

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett.; UE 1/2 = 18 h/sett.; UE 1/6 = 6 h/sett.; UE 1/9 = 4 h/sett. — così come stabilite dalla Regione Marche:

STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti

STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica

Definizione generale: comunità residenziale ad alta specializzazione per l'osservazione, la diagnosi ed il trattamento di soggetti tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore a 20 posti è applicabile una riduzione proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o psicoterapeuta	1	€ 112,06
Medico Psichiatra	1/2	
Psicologo psicoterapeuta	0	
Educatore/Infermiere/psicologo	2 + 1 ogni 5 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze (maestro d'opera)	1/3	
Note: nel caso in cui il responsabile sia psicologo deve essere garantita almeno UE=1/3 di attività psicoterapeutica		
Totale	7+2/3	

STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per madri con problemi di dipendenze con figli minorenni, che necessitano del recupero di autonomia psicofisica e del ruolo genitoriale, per un riequilibrio delle dinamiche familiari funzionali ad una efficace ed armonica educazione del/dei figli.

Standard per max 13 NUCLEI

	Unità equivalente	Tariffa LEA per nucleo
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 97,89*
Medico Psichiatra	Almeno 1/36	
Psicologo	Almeno 1	
Educatore/Infermiere, con esperienza sulla genitorialità e sull'osservazione del minorenne	Almeno 1 + 1 ogni 4 nuclei	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	

Note: *La quota integrativa sociale per i bisogni assistenziali sociali del nucleo non è compresa.		
Totale operatori	Almeno 7+1/36	

STD1C Comunità residenziale per minorenni

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per minorenni che usano o abusano di sostanze, con gestione problematica e/o in trattamento medico/psicoterapeutico

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore a 20 posti è applicabile una riduzione proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 90,00
Medico Psichiatra	Almeno 1/18	
Psicologo	Almeno 2/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 1 + 1 ogni 4 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
Totale operatori	Almeno 8	

STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica

(max 24 mesi)

Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal dsu), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
Totale	6 + 1/18	

STD3 Strutture residenziali per tossicodipendenti

STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

Definizione generale: comunità residenziale pedagogico riabilitativa di supporto alle necessità bio-psico-sociali del paziente; vi si svolgono attività di sostegno individuale e di gruppo, monitoraggio e prevenzione della recidiva, orientamento e formazione al lavoro, inclusione sociale.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 51,50
Medico Psichiatra	0	
Psicologo	0	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/2	
Totale	Almeno 6+1/2	

STD4 Gruppi appartamento

STD4 Gruppi appartamento

Definizione generale: struttura residenziale a bassa intensità rivolta ad utenti che stanno completando un programma terapeutico ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale. Utenza con elementi di "cronicità" con una buona funzionalità sociale. La struttura deve essere autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002 come "Alloggio sociale per adulti in difficoltà".

Nella manutenzione dell'atto di fabbisogno (8DGRM 289/2015) saranno indicati i criteri per la quantificazione complessiva e per la distribuzione territoriale di questa tipologia di servizio.

n. posti: massimo 6

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile: educatore o assistente sociale	1/2	€ 20,00



Numero	644	Pag. 22
Data	20 DIC, 2021	

Totale	1/2	
--------	-----	--

CDT Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche

CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche - Centro Diurno Terapeutico

Definizione generale: centro semiresidenziale diurno terapeutico per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

n° posti: massimo 12. In caso di strutture attualmente autorizzate per un numero superiore di posti il personale aumenta in proporzione.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o psichiatra, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	2/3	€ 55,00 ¹
Medico Psichiatra	1/6	
Psicologo psicoterapeuta	Almeno 1/3	
Educatore/infermiere	Almeno 2	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/3	
Totale	Almeno 3 + 1/2	

CDT2 Strutture semiresidenziali - Centro Diurno

Definizione generale: centro semiresidenziale diurno per supporto logistico, sostegno psicosociale e tutela di pazienti inseriti in un programma di cura a bassa intensità, o nella fase di completamento di altro programma.

n° posti: massimo 12

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o psichiatra, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	2/3	€ 45,50 ²
Medico Psichiatra	0	
Psicologo	Almeno 1/3	
Educatore/infermiere	Almeno 1	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/6	
Totale	Almeno 2+1/6	

¹ Tariffa in vigore dal 01/01/2016.

² Tariffa in vigore dal 01/01/2016

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche, e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM _____.

Per i pazienti inseriti in STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica, è possibile corrispondere le rette specifiche come sopra quantificate, nel caso di coesistenza dei seguenti requisiti:

- che l'invio presso la struttura operativa avvenga in modo congiunto e cioè con parere favorevole del Ser.T/STDP e del Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale per i casi psichiatrici, del Ser.T/STDP e delle strutture di riferimento individuate per i soggetti con AIDS conclamato;
- che il parere favorevole congiunto si basi sulla valutazione della compatibilità tra diagnosi del singolo paziente e adeguatezza e competenza della struttura ospitante, in modo che venga assicurata una corretta e pertinente gestione del caso.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR" già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n° _____, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata

la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal _____ al _____, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art.13.

Articolo 13 - Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

Articolo 14- Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membro nominati in accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 – Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispose l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

per la l'Associazione/ Società / Cooperativa

per l'A.S.U.R. MARCHE

Area Vasta n. _____

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Allegato n. 2 - allegati all'accordo contrattuale

SCHEDA A

SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA

REGIONE di residenza del soggetto _____

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto _____

All'ente ausiliario accreditato _____ via _____

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL _____ di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del _____ n ____ in data __/__/____),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig. _____ residente
in _____ via _____.

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ____ a partire dal ____ secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° _____ data _____

(nome e cognome) _____

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato _____ data _____

(nome e cognome) _____

SCHEDA B
SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: _____

DIRETTORE/RESPONSABILE: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ dovrà sottoporsi al
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di _____

A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal Dr./Dr.^{ssa} _____, in
qualità di _____, dei seguenti aspetti relativi al trattamento
sanitario volontario cui intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;

- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (si no non so .

(segue SCHEDA B)

FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig./Sig.ra _____;

Luogo _____ e data ___/___/___

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINORE	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____
<p>(Parte riservata all'operatore sanitario)</p> <p>Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.</p> <p>IL Dr. _____ (firma) _____ DATA ___/___/___</p> <p>L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.</p>			

Ritiro il consenso data _____ Firma _____

Numero	644	Pag.	31
Data	20 DIC, 2021		

SCHEDA C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, D.P.R. 18 dicembre 2000, n° 445)

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ con residenza nel
Comune di _____ Via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false nonché del fatto che la potestà sul minorenni compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati),

DICHIARO

- 1) di essere genitore del minore _____
2) che l'altro genitore (cognome e nome) _____

non sottoscrive il modulo iscritto sul "fronte" del presente foglio in quanto:

- da me informato della necessità del trattamento è consenziente ad esso trattamento;
 che non è possibile contattarlo nei tempi necessari;
 che non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice;
 altro (es.: morte, interdizione, ecc.) _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

(luogo e data)

Il/La dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del GDPR 2016/679)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal scopo da _____, titolare del trattamento.

SCHEDA D**ATTO DI DESIGNAZIONE/NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)

Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500

e-mail / PEC: asur@emarche.it

e

La Società/Cooperativa: _____ - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____

Tel. / FAX: _____

e-mail / PEC: _____

Sito web: _____

L' ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.t.), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.



Numero	644	Pag. 37
Data	20 DIC. 2021	

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il rappresentante del Titolare dei dati personali

Il rappresentante della Società/Cooperativa Responsabile dei dati personali
